

Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 09 Settembre 2013 n. 24507

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 agosto 2013;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'art. 5ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;

VISTO il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;

VISTA l'ordinanza del Consiglio dei Stato del 31 luglio 2013, n. 2947, con la quale è stato ordinato all'Autorità "di procedere alla riedizione del procedimento al fine di apportare al regolamento le modifiche necessarie per inserire anche il profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalità, conservando, tuttavia, nel frattempo, la perdurante efficacia del regolamento impugnato".

RITENUTO di dover procedere alla rinnovazione del procedimento per la modifica del regolamento anche al fine di tenere conto di taluni dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa in relazione:

- a) all'individuazione dell'ambito e delle modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalità;
- b) alle modalità con cui va individuato il fatturato minimo di due milioni di euro che, ai sensi del richiamato art. 5ter, le imprese operanti nel territorio nazionale devono aver realizzato nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente al fine di potere accedere al rating di legalità, ovvero se vada riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;
- c) alla definizione della nozione di "provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato", di cui all'art. 2, lettera E), del regolamento, nel senso che, tra le violazioni rilevati, rientrano solo quelle concernenti la liquidazione e il versamento dell'IRES.

RITENUTO di dover dare avvio ad una preventiva procedura di consultazione pubblica per la revisione del regolamento, in conformità alla procedura precedentemente seguita per l'adozione dello stesso;

RITENUTO che la procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità, termine entro il quale tutti i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni;

DELIBERA

di dover dare avvio ad una consultazione pubblica per la revisione del regolamento avente ad oggetto i punti a), b) e c) sopra indicati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella